

COMUNE DI NONANTOLA
(PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
“TORRAZZUOLO”

Approvato con Delibera Consigliare n. 24 del 28/3/2002

Aggiornato con Delibera Consigliare n. 91 del 28/12/2017

SOMMARIO

PREMESSA

Art.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.2) DELIMITAZIONE DELL'AREA

Art.3) OBIETTIVI E FINALITA'

Art.4) ENTE GESTORE

Art.5) ATTIVITA' CONSENTITE E NON CONSENTITE

Art.6) DISCIPLINA DEGLI ACCESSI

Art.7) PERIODI E MODALITA' DI ACCESSO DEI VISITATORI

Art.8) ATTIVITA' DI STUDIO A CARATTERE SCIENTIFICO

Art.9) MISURE DI CONSERVAZIONE, PIANO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Art.10) VIGILANZA E CONTROLLI

Art.11) SANZIONI

Art.12) NORME IN CONTRASTO

PREMESSA

Il presente Regolamento viene definito sulla base dell'art. 5 dell'Atto Istitutivo dell'A.R.E. "Torrazzuolo", individuata ai sensi della L.r. 6/2005 ed approvato con Delibera Provinciale n. 178 del 15/6/2011.

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali dell'Area di Riequilibrio Ecologico "*Torrazzuolo*" (di seguito detta A.R.E.), anche sulla base dei rapporti in essere tra Comune di Nonantola e Partecipanza Agraria di Nonantola per la gestione di tali aree.

Articolo 2

DELIMITAZIONE DELL'AREA

I confini dell'A.R.E. sono riportati negli elaborati cartografici della delibera provinciale n. 178 del 15/6/2011 di istituzione dell'A.R.E. e individuata negli strumenti urbanistici del Comune di Nonantola (art. 12.6 N.T.A.).

La superficie dell'A.R.E. "Torrazzuolo" è di 132 ettari, di cui circa 122 ettari di proprietà della Partecipanza di Nonantola e 10 ettari di proprietà del Comune di Nonantola, ed i relativi confini sono quelli individuati nella cartografia allegata al presente regolamento.

Parte delle aree rientranti nell'A.R.E. "Torrazzuolo" sono state riconosciute a livello comunitario come aree della Rete Natura 2000 "S.I.C e Z.P.S." con identificazione n. IT4040010.

All'interno dell'A.R.E., al fine di definire le più opportune e specifiche misure di conservazione, discipline di usi e accessi e dei divieti vengono individuati all'interno dell'A.R.E. in oggetto le seguenti zone a tipologia ecologica:

- A. Zona boscata della Valle di Sotto
- B. Zona boscata posta a Nord della Fossa Bosca
- C. Zone umide della Valle di Sotto e della Valle di Sopra

D. Altre zone (filari, siepi, piccoli imboschimenti, area agricola, canali di bonifica).

Articolo 3

OBIETTIVI E FINALITA'

L'obiettivo principale perseguito con l'istituzione e la gestione dell'A.R.E. "Torrazzuolo" è tutelare, riqualificare e valorizzare il patrimonio naturalistico in essa contenuto e al tempo stesso consentirne una fruizione per scopi didattici, di ricerca e di svago nel pieno rispetto delle specie animali e vegetali, nonché degli habitat presenti.

In particolare si individuano le seguenti finalità specifiche, così come indicate all'art. 2 dell'Atto istitutivo:

- a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- c) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- d) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili

Sono inoltre definiti degli obiettivi gestionali specifici, oltre ad altri che potranno manifestarsi nel tempo, che coinvolgono il Comune e gli altri Enti interessati:

- a) mantenimento delle aree boscate con finalità naturalistiche e paesaggistiche;
- b) ricostituzione di habitat e cenosi vegetali naturali volti all'incremento della biodiversità ambientale;
- c) interventi volti allo sviluppo delle potenzialità ecologiche delle zone umide al fine di ricreare ambienti idonei alla nidificazione e sosta di specie ornitiche di interesse conservazionistico e alla reintroduzione ex-situ di piante in via di estinzione;
- d) attuazione di interventi a sostegno della fauna minore, con particolare riferimento all'erpetofauna;
- e) sperimentazione di metodologie di manutenzione dei canali finalizzate al miglioramento della qualità delle acque e delle comunità biologiche locali ed alla integrazione tra la primaria

gestione idraulica e la gestione naturalistica, secondo specifici protocolli di gestione tra il Comune di Nonantola e il Consorzio della Bonifica Burana;

f) monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, dello stato dei rimboschimenti effettuati;

g) contenimento specie invasive alloctone (es. gambero della Louisiana, nutria, tartarughe palustri, ecc.);

h) promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli aspetti a carattere naturalistico dell'Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite guidate e attività di campo;

i) sviluppare un collegamento ciclo-pedonale con il centro abitato di Nonantola.

Articolo 4

ENTE GESTORE

Il Comune di Nonantola è riconosciuto Ente Gestore dell'A.R.E. "Torrazzuolo", ai sensi della L.r. 6/2005 e succ. modif. e int. e della D.P.C. 178/2011.

Il Comune, in accordo con la Partecipanza Agraria di Nonantola proprietaria della maggior parte dei terreni collocati all'interno dell'A.R.E., coordina e supervisiona le attività gestionali e manutentive, decide le linee di indirizzo ed avalla preventivi e consuntivi su base annuale.

Il Comune può avvalersi del supporto fornito da un "Comitato tecnico-scientifico", a cui possono partecipare gli appartenenti ad enti, associazioni, società, interessate al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 attraverso l'espressione di pareri sulle proposte gestionali dell'area.

Viene inoltre garantito e favorito il coinvolgimento anche di altri Enti, Associazioni e Cittadini che a vario titolo fossero interessati a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3.

Articolo 5

ATTIVITA' CONSENTITE e NON CONSENTITE

Nel rispetto della normativa vigente e delle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000, nell'Area di Riequilibrio Ecologico sono consentiti:

a. interventi mirati al miglioramento naturalistico dell'A.R.E;

b. l'utilizzo e la gestione del bosco in accordo con gli obiettivi gestionali dell'A.R.E. e in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti;

- c. interventi volti al monitoraggio, alla cattura, al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone, nonché di habitat presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Ente gestore;
- d. azioni di monitoraggio e controllo delle specie floristiche e faunistiche alloctone al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 3.
- e. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'A.R.E., da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- f. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica;
- g. la realizzazione di nuove specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, nonché di pubblica utilità non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- h. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 6 che ne preciserà le modalità di fruizione;
- i. l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti qualora finalizzato alle attività agricole, idrauliche, di manutenzione, per esigenze di servizio dell'A.R.E., per consentire l'accesso alle strutture di servizio e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.
- l. l'accesso ai cani è consentito solo se muniti di guinzaglio ed esclusivamente lungo i percorsi esterni alle aree boscate e umide.
- m. è consentita la distribuzione di cibo alla fauna selvatica da parte di personale autorizzato dal Comitato di gestione, con funzione di soccorso nei momenti climaticamente più sfavorevoli o per finalità scientifiche.

Sono vietati:

- a. gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b. opere edilizie ad eccezione di quelle consentite nel precedente elenco;
- c. aperture di cave e discariche;
- d. l'attività venatoria ed alieutica; le attività di ripopolamento e cattura nelle zone di protezione ZRC sono consentite nel rispetto della normativa vigente;
- e. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e del suolo, fatta eccezione per gli interventi e le attività consentite;

- f. la raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco fatti salvi i diritti di proprietà o equipollenti;
- g. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, ad eccezione di quelle autorizzate a fini conservativi e didattici;
- h. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzioni di suoni e rumori molesti e ogni attività di uccisione, cattura, disturbo e danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle attività consentite;
- i. le attività sportive a carattere agonistico;
- l. l'accesso con mezzi motorizzati ad eccezione di quelli autorizzati.

Sono vietati inoltre gli interventi pubblici e privati che comportino variazione d'uso del suolo, scavi e movimentazioni di terreno e ogni altra alterazione della situazione ecologica dell'area, salvo specifici interventi inseriti in specifici Piani approvati dall'Amministrazione comunale.

Nell'ambito delle attività previste nelle specifiche zone individuate all'art. 2, tutte le nuove opere, le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle zone A, B, C, D devono avvenire in modo da salvaguardarne, potenziarne o razionalizzarne le specifiche vocazioni e può essere effettuata in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

In particolare si definiscono le seguenti linee e modalità d'intervento:

Imboschimenti zona A:

- trinciatura dell'erba nei percorsi di visita;
- riduzione degli interventi di potatura ai casi di pericolo potenziale per la pubblica incolumità, di innalzamento della chioma per gli alberi a ridosso del percorso di visita, di abbassamento chioma sotto la linea elettrica ad alta tensione e di rimonda del secco nel caso di necessità di risanamento degli alberi;
- divieto di concimazione chimica;
- lotta fitosanitaria limitata ai soli casi di evidente sofferenza o alterazione delle compagini naturali e, possibilmente, adottando tecniche di lotta biologica, fisica, agronomica;

Imboschimento zona B:

- trinciatura dell'erba nelle capezzagne esistenti;
- riduzione degli interventi di potatura ai casi di pericolo potenziale per la pubblica incolumità;

- assenza di interventi di concimazione;
- lotta fitosanitaria limitata ai casi di evidente sofferenza o alterazione delle compagini naturali e, possibilmente, adottando tecniche di lotta biologica, fisica, agronomica;

Aree umide zona C:

- gestione del livello idrico ed eventuali interventi sulla vegetazione in funzione della conservazione degli habitat e dell'ottenimento della massima diversificazione ecologica;

Filari alberati e siepi zona D:

- sfalci per il mantenimento delle superfici prative;
- irrigazioni di soccorso;
- potatura di innalzamento della chioma e di rimonda del secco;
- difesa fitosanitaria, limitata ai casi di evidente sofferenza delle piante o alterazione delle compagini naturali e di rispetto di prescrizioni di lotta obbligatoria (come nel caso di infezione da Colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora*), attuata, possibilmente, adottando tecniche di lotta biologica, fisica, agronomica;

Imboschimenti zona D:

- interventi di potatura ai casi di pericolo potenziale per la pubblica incolumità;
- divieto di concimazione chimica;
- difesa fitosanitaria limitata ai casi di evidente sofferenza delle piante o alterazione delle compagini naturali e di rispetto di prescrizioni di lotta obbligatoria attuata, possibilmente, adottando tecniche di lotta biologica, fisica, agronomica;

canali di bonifica zona D:

- manutenzione ordinaria delle sponde nel rispetto della funzionalità idraulica, effettuata in periodi e con modalità atte a garantire un basso impatto ambientale.
- rispetto delle stazioni in cui è stata individuata la presenza di componenti ambientali meritevoli di tutela.

In caso di realizzazione di nuove infrastrutture ecologiche (siepi o filari alberati) è previsto:

- il contenimento della vegetazione erbacea con mezzi meccanici limitatamente ai primi anni dell'impianto fino all'affrancamento delle piantine arboree ed arbustive e successivi sfalci per il mantenimento delle superfici prative;
- irrigazioni di soccorso fino al completo affrancamento;

- potatura limitata alla rimozione delle situazioni invadenti le strade o le coltivazioni, ovvero pericolose e, successivamente, potatura di innalzamento della chioma e di rimonda del secco;
- difesa fitosanitaria limitata ai casi di evidente sofferenza delle piante o alterazione delle compagini naturali e di rispetto di prescrizioni di lotta obbligatoria attuata, possibilmente, adottando tecniche di lotta biologica, fisica, agronomica.

Articolo 6

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI

Fatte salve le attività dei conduttori dei terreni agricoli e degli incaricati degli enti che operano nell'esercizio delle loro funzioni nella gestione del territorio per fini istituzionali, l'accesso all'A.R.E. del "Torrazzuolo" è consentito unicamente nei percorsi di visita segnalati ed attrezzati e nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui al successivo art.7.

Il Comitato di gestione si riserva di vietare ai visitatori gli accessi in qualsiasi zona ed in qualsiasi periodo dell'anno per evitare che si arrechi disturbo alla fauna o alla flora in momenti di particolare vulnerabilità delle stesse o in occasione di operazioni di manutenzione di percorsi e allestimenti.

Articolo 7

PERIODI E MODALITA' DI ACCESSO DEI VISITATORI

L'accesso nelle zone di salvaguardia individuate nelal cartografia allegata al presente regolamento, è consentita nei seguenti modi:

Zona A: l'accesso è consentito nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Partecipanza Agraria di Nonantola;

Zona B: l'accesso è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Comune di Nonantola;

Zona C: l'accesso è consentito solamente per recarsi ai punti di osservazione dall'alba al tramonto. Nel tratto terminale del percorso d'accesso ai capanni d'osservazione, adiacente ai laghi, l'accesso è consentito solo a piedi, ed è rigorosamente vietato camminare sulla sommità di argini e terrapieni.

L'accesso da parte di scolaresche o di gruppi organizzati, purché con finalità didattiche e scientifiche, è ammesso esclusivamente con visita guidata da parte di personale incaricato o autorizzato dal Comitato di gestione; quest'ultimo può definire e modificare in qualsiasi momento il numero di visitatori compatibile con le caratteristiche dell'A.R.E.

Zona D: l'accesso è consentito nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento della Partecipanza Agraria per gli ambiti di propria competenza e dai Regolamenti consortili per gli ambiti di propria competenza.

Articolo 8

ATTIVITA' DI STUDIO A CARATTERE SCIENTIFICO

I sopralluoghi a scopo scientifico che comportino deroghe alle norme di cui al presente Regolamento dovranno essere programmati e concordati con il Comitato di gestione che, sentito il Comitato Tecnico, provvederà a rilasciare apposita autorizzazione nella quale saranno stabilite le eventuali deroghe concesse.

Nel caso gli studi si svolgano su terreni concessi in affitto o comunque non direttamente condotti da Partecipanza Agraria o dal Comune, i richiedenti dovranno preventivamente munirsi di idonea autorizzazione da parte di detti affittuari o conduttori dei fondi nei quali svolgere gli studi.

Nei casi previsti dall'art.4 della legge n°157 del 11/2/92 i richiedenti dovranno altresì munirsi obbligatoriamente dell'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale.

Per studi a carattere scientifico che non comportino deroghe alle norme regolamentari, i ricercatori sono tenuti a comunicare preventivamente al Comitato di gestione l'oggetto, i tempi e le modalità dello studio ed a consegnare a detto organo copia delle ricerche prodotte in forma di relazione o pubblicazione.

Articolo 9

MISURE DI CONSERVAZIONE, PIANO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Tutti i progetti, le azioni e gli interventi che interessano l' A.R.E. sono sottoposti a valutazione d'incidenza rispetto alle specie ed agli habitat caratterizzanti la ZPS, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della L.R 7/2004.

Le Misure di Conservazione e l'eventuale Piano di Gestione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, costituiscono riferimento ed indirizzo per l'effettuazione della valutazione d'incidenza.

Articolo 10

VIGILANZA E CONTROLLI

Ferme restando le funzioni attribuite ai Carabinieri Forestali, dello Stato dall'articolo 15 del DPR n.357/97, sono preposti al controllo sull'osservanza del presente Regolamento il Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Comuni del Sorbara, il Corpo di Polizia Provinciale di Modena nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione vigente.

Le funzioni di vigilanza e controllo possono essere affidate, mediante apposite convenzioni con il Comune di Nonantola, alle Guardie Ecologiche Volontarie e alle altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza, ai sensi di quanto disposto dall'art.55, comma 2 della Legge regionale n.6/2005 e s.m.i.

Articolo 11

SANZIONI

Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui alla Parte VI del D.lgs 152/2006 e s.m.i., l'art.18 della legge 8 luglio 1986 n.349, le sanzioni penali di cui alla legge 8 n.394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e e nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, si applica quanto disposto dall'art.60 della legge regionale 17 febbraio 2005 n.6 e s.m.i., ed è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 50,00 e euro 500,00.

Nelle fattispecie seguenti le sanzioni amministrative sono così determinate:

- a) l'asportazione di lieve entità di materiale litologico, mineralogico e paleontologico e l'effettuazione di scavi di lieve entità all'interno dell'ARE sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- b) l'esecuzione di attività di tipo venatorio e alieutica all'interno dell'ARE che risultano in contrasto con le finalità di tutela di cui all'Art. 3), è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);

- c) il disturbo della fauna, compresa la produzione di suoni e rumori molesti all'interno dell'ARE sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- d) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti all'interno dell'ARE è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00) per ogni individuo rilasciato;
- e) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea, del suolo e della lettiera all'interno dell'ARE sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- f) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea autoctona all'interno dell'ARE è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- g) l'accensione di fuochi all'interno dell'ARE sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- h) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco all'interno dell'ARE è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00) e con il sequestro di quanto raccolto;
- i) per la realizzazione di attività (incluso lo sfalcio e lavori di gestione in periodi non ammessi), opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche dell'area è prevista una sanzione da euro 250,00 a euro 2.500,00 (pagamento in misura ridotta di € 500,00);
- d) per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1 è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 (pagamento in misura ridotta di € 4.000,00);
- e) per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 (pagamento in misura ridotta di € 4.000,00);
- f) per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE e s.m.i., è prevista

una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 ((pagamento in misura ridotta di € 2.000,00).

g) per le attività a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate all'interno dell'ARE, è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);

h) fatti salvi i casi autorizzati, l'accesso con cicli, motocicli o altri mezzi a motore all'interno dell'ARE è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);

i) l'accesso non autorizzato nelle zone di divieto al pubblico indicate all'art. 2 del presente Regolamento comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);

l) l'accesso all'ARE al di fuori dei periodi indicati nell'art. 7 del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);

m) l'accesso all'ARE (percorsi di visita esterni alle aree boscate e zone umide) di cani liberi (senza guinzaglio) comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);

n) l'accesso all'ARE (percorsi di visita all'interno delle aree boscate e sulle arginature delle zone umide) di cani comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00).

La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

Oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, il Comune di Nonantola ordinerà a spese dei trasgressori la rimessa in pristino dei luoghi.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa in pristino entro un congruo termine, il Comune procederà all'esecuzione dei lavori in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal Comune, competente all'irrogazione delle sanzioni, e sono destinate al finanziamento delle attività svolte in relazione al presente Regolamento.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i.

Articolo 12

NORME IN CONTRASTO

Le norme contenute nel presente Regolamento hanno la prevalenza, se più restrittive, sulle disposizioni regolamentari e urbanistiche comunali di carattere generale o in contrasto.